



**Dott. Giovanni Prudenzano**

Consulente del lavoro - Consulente aziendale

**Dott. Anna Monica Montanaro**

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare 7/2018 del 28.12.2018

**Oggetto : Tempi di emissione della FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Gentile Cliente,

una delle maggiori difficoltà che incontrano gli operatori nel passaggio dal sistema di fatturazione di tipo analogico, quindi fondato sull'uso della carta, a quello elettronico, obbligatorio dal 01 gennaio prossimo, è comprendere che la disciplina sostanziale dell'I.V.A non è cambiata. Le norme contenute nel DPR n.633/72 sono rimaste sostanzialmente immutate.

L'emissione della fattura in formato digitale avrà quale unico effetto quello di determinare l'abbandono di alcune prassi che di fatto hanno violato le disposizioni del citato decreto. Ad esempio, se il contribuente ha emesso per errore una fattura non corretta (errata descrizione, errato imponibile, ecc), non è raro il caso in cui lo stesso fornitore abbia richiesto al cliente, almeno in passato, di non considerare il documento in questione, emettendo ora per allora una nuova fattura con stessa data e stesso numero.

Oppure, nel caso di fatturazione differita, sul cartaceo è certamente più semplice predisporre a posteriori una fattura avente data del fine mese precedente, relativa alle consegne effettuate in tale mese, così anche in questo caso è la sola data della fattura a "parlar chiaro" in merito al periodo di liquidazione dell'iva non rilevando il momento di consegna della stessa.

Dal 1 gennaio prossimo, con l'avvento della fatturazione elettronica, resta tracciata sia la data di emissione, che la data di trasmissione allo SDI.

**Ricordiamo che la fattura elettronica si considererà emessa solo quando trasmessa allo SDI e da questi accettata e, conseguentemente, recapitata o messa a disposizione della controparte.**

**Una fattura scartata dallo SDI si considera non emessa ed il contribuente dovrà emetterne un'altra riportante la stessa data e lo stesso numero progressivo.**

I contribuenti, qualora dovessero annullare una fattura elettronica saranno costretti ad emettere una "nota di variazione elettronica" che viaggerà anch'essa tramite il Sistema di interscambio.

Mentre in passato dunque si facevano coincidere il momento dell'emissione della fattura con quello di consegna anche se la stessa avveniva a posteriori, con la fattura elettronica si deve porre attenzione alla data di consegna della stessa allo SDI. Se si vuole parlare di fattura emessa il giorno X è in tale giorno X che la fattura deve essere non solo compilata ma anche spedita allo SDI.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, vediamo insieme quali sono i tempi, ad oggi previsti, per l'emissione delle fatture elettroniche. Partiamo dall'esame delle regole attualmente in vigore ( e quindi valide sino al 31 dicembre prossimo) e vediamo cosa cambia con la FE.

## LE VECCHIE REGOLE DI FATTURAZIONE

**Fattura cartacea - immediata:** la regola generale prevede che la fattura debba essere emessa entro le ore 24 “del giorno di effettuazione dell'operazione”, individuato a norma dell'art. 6 del Dpr 633/72. Tale momento, è differente a seconda della tipologia di operazione che andiamo a realizzare ovvero se trattasi di:

- Cessioni di beni immobili - l'operazione si considera effettuata alla data di stipula dell'atto, sarà il momento di trasferimento del bene a far sorgere l'obbligo di emissione della fattura da parte del soggetto cedente. Non è infatti rilevante né il contratto preliminare né l'eventuale caparra;
- Cessioni di beni mobili – l'operazione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione del bene.
- Prestazioni di servizi – l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo

Eccezioni alla presente regola sono quelle contenute nell'art 21, quarto comma lettera a del Dpr 633/72 e che riguardano la c.d. Fattura differita.

**Fattura cartacea - differita:** Tale fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione nelle seguenti ipotesi:

- cessioni di beni in relazione alle quali è stato emesso un ddt o altro documento equivalente;
- prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione” attestazione dell'avvenuto incasso del corrispettivo, contratti, note di consegna dei lavori, ecc
- operazioni effettuate verso l'estero.

Tale regola generale non viene applicata in caso di pagamento anticipato, in questo caso scatta l'obbligo di fatturazione immediata.

## LE NUOVE REGOLE DI FATTURAZIONE

### **Fattura elettronica – immediata**

Relativamente alle c.d. Fatture immediate (elettroniche), inizialmente il termine di emissione ed invio allo SDI era quello delle ore 24 del “giorno di effettuazione dell'operazione” (compravendita immobile, consegna del bene, incasso di un corrispettivo). Ad oggi, però, in seguito alle modifiche apportate dal DI 119/2018, si introduce una norma di valenza generale che consente, l'emissione delle fatture immediate elettroniche entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

A regime, se la fattura sarà emessa oltre il momento di effettuazione dell'operazione dovrà anche riportare tale giorno. Dovrà essere indicata una “data doppia”: quella dell'effettuazione dell'operazione e quella successiva di emissione del documento. Comportamenti non conformi andranno sanzionati.

Tuttavia, nel primo semestre del 2019, ci sarà un periodo di tolleranza.

**In questo periodo di tolleranza, non sono previste sanzioni se l'emissione della fattura elettronica (compilazione ed invio allo SDI) avviene entro il termine della liquidazione periodica dell'iva. Se il contribuente liquida l'iva mensilmente il termine ultimo per non incorrere in sanzioni è l'emissione entro la fine del mese, se invece è trimestrale il termine è l'ultimo giorno del trimestre di competenza (31 marzo/ 30 giugno). Se invece l'emissione della fattura avviene oltre il termine della liquidazione periodica dell'iva ma entro il termine della successiva liquidazione periodica, le sanzioni sono contestabili ma ridotte al 20 per cento.**

**Fattura elettronica - differita:** con le nuove regole introdotte dal DI 119/2018 non vengono modificati i termini per l'emissione della fattura (elettronica) differita, che potrà continuare ad essere emessa, nel rispetto delle condizioni sopra citate, entro il giorno 15 del mese successivo, sia per la cessione di beni che per le prestazioni di servizi. Su tale fattura sarà sufficiente richiamare tutti i ddt del mese non essendo ad oggi previsto l'obbligo di allegazione degli stessi.

**Ciò che cambia è che la fattura differita deve essere annotata nel registro delle vendite entro il termine di emissione e cioè entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese precedente e non più entro 15 giorni dalla sua emissione. Quindi l'iva a debito indicata nelle fatture differite deve essere comunque computata nella liquidazione del mese in cui l'operazione si intende effettuata e non in quella del mese in cui la fattura è stata emessa e registrata.**

In conclusione, ricordando che una fattura elettronica si considera emessa non solo quando è stata compilata ma anche trasmessa ed accettata dallo SDI, si chiede di prestare la massima attenzione circa i tempi di emissione (compilazione ed invio allo SDI) delle stesse.

**Facendo presente che le fatture emesse sino al 31.12 p.v. potranno essere ancora analogiche a condizione che siano anche trasmesse alla controparte entro tale data, vi raccomandiamo di inviare entro il 31.12 le fatture emesse di dicembre. Diversamente vi suggeriamo di non inviare le fatture i primi di gennaio a mezzo pec o posta ordinaria/raccomandata ma di garantire la “consegna cartacea”.**

**Una fattura emessa il 31 dicembre ed inviata a mezzo pec a partire dal 01 gennaio 2019 dovrà essere elettronica.**

Restiamo a disposizione per tutti i legittimi dubbi che questo nuovo adempimento susciterà in ognuno di voi.

Per Studio Format  
Dottoressa Anna Monica Montanaro